

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI



**RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL'AMBITO
DEL SOSTEGNO A MISURE DI
INVESTIMENTO**

**ALLEGATO "A" AL D.D.G. N. 718 DEL 25/03/2011
GRIGLIE DI ELABORAZIONE RELATIVE ALLA MISURA
122: Accrescimento del valore economico delle foreste**

GRIGLIE DI ELABORAZIONE DELLA MISURA 122

Accrescimento del valore economico delle foreste

In adempimento a quanto disposto dal D.M. 22 Dicembre 2009 n° 30125, che stabilisce le procedure necessarie all'ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, con DDG n. 2763 del 16/12/2008 è stato approvato il " Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni", per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.

Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno a misure di investimento) del predetto manuale, contenente le modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle "Disposizioni attuative" specifiche della misura, viene stabilito che le percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate dall'Autorità di Gestione con apposito provvedimento, contestualmente all'approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni".

Le percentuali di riduzione da applicare alla misura 122 per le violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del " Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" sono riportate nella seguente tabella:

Punteggio	Percentuale di riduzione
X - fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)	3%
X - fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)	5%
X - maggiore o uguale a 4.00	15%

1. Premessa

Il presente allegato contiene le fattispecie di violazioni delle dichiarazioni e degli impegni relativi alle Misure di cui all'art. 23 del REG (UE) 65/2011, nonché i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, in applicazione dell'art. 30, del REG (UE) 65/2011 e secondo le disposizioni di cui al D.M. del 22/12/09, n. 30125 Capo III Sez. 2 sottosezione 2 artt. 19, 20 e del relativo allegato 7.

Per ogni violazione di dichiarazione/impegno è prevista l'esclusione o la riduzione dell'aiuto concesso al beneficiario in base ai parametri di entità, gravità e durata di seguito dettagliati. Le esclusioni/riduzioni saranno calcolate ed applicate sul "Pagamento ammesso", così come definito nell'art. 2 del D.M. 22/12/09 n. 30125, cioè sul contributo concesso al beneficiario che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle Domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento.

2. Metodologia

La metodologia utilizzata nel presente allegato per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni degli aiuti, nei casi in cui vengano riscontrate violazioni delle dichiarazioni e degli impegni previsti dalla misura in oggetto, si articola sostanzialmente nei seguenti passaggi:

- identificazione degli impegni e dichiarazioni per ciascuna misura, come previsti dal Programma di Sviluppo Rurale, dalle Procedure attuative.
- individuazione per ogni impegno del livello di disaggregazione (a livello di misura/azione/operazione) con conseguente definizione della penalità da applicare in caso di violazione dell'impegno medesimo;

Entità dell'infrazione: è calcolata sulla base di aspetti quantitativi quali ad esempio l'importo del finanziamento ammesso a contributo, il contributo concesso, il numero degli impegni violati o altro;

Gravità dell'infrazione: è calcolata in base ad aspetti qualitativi in relazione agli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo complesso;

Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione a valori temporali quali ad esempio i giorni di ritardo rispetto al termine di conclusione dell'operazione previsto dal bando o alla permanenza della violazione nel corso del periodo vincolativo o altro.

Qualora si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo il beneficiario è escluso dal sostegno dell'operazione/azione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del procedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati, come stabilito ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.M. sopra citato.

Nei casi del recupero degli importi indebitamente erogati, si applicano le disposizioni dell'art. 73 del Reg. (CE) n° 796/2004. In caso di pagamento indebito il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi che decorrono dalla data di notifica al beneficiario dell'obbligo di restituzione, sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti.

Il tasso d'interesse applicabile è quello legale.

Di seguito sono elencate le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione dei diversi impegni dei beneficiari della misura 122.